

**Verbale di riunione per la modifica dello Statuto dell'Associazione non riconosciuta
denominata
"VIMALA ITALIA ETS"**

In Milano, Via degli Olivetani 12, si sono riuniti il giorno 3 novembre 2022, alle ore 20.00, per deliberare le modifiche dello Statuto dell'Associazione senza fini di lucro denominata "VIMALA ITALIA ETS", i seguenti cittadini:

Sig.ra Deborah Carrani, nata a Milano (MI) il 28/06/1967 – CF: CRRDRH67H68F205F

Sig.ra Gabriella Mariangela Della Rovere nata a Torino (TO) 1'8/2/1956 – CF: DLLGRL56B48L219X

Sig. Mauro Tito Mario Scibetta nato a Milano il 5/4/1971 – CF: SCBMTT71D05F205Q

I presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Deborah Carrani, la quale a sua volta nomina a segretario la Sig.ra Gabriella Mariangela Della Rovere.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti ad apportare le modifiche allo Statuto dell'Associazione. Dette variazioni si sono rese necessarie per adeguare lo Statuto alle disposizioni previste dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Il Presidente legge il testo dello Statuto sociale modificato che, dopo adeguata discussione, viene posto in votazione e approvato all'unanimità.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

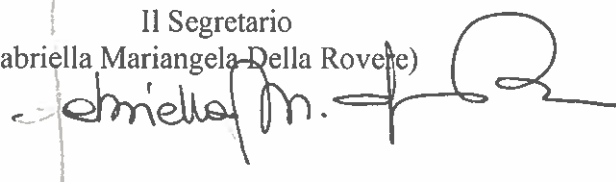
Si allega:

1. Nuovo Statuto sociale dell'Associazione.

Il Presidente
(Deborah Carrani)



Il Segretario
(Gabriella Mariangela Della Rovere)



S T A T U T O
DELL'ASSOCIAZIONE
"Vimala Italia ETS"

Denominazione, sede e scopo.

Art. 1

- 1.1. È costituita l'Associazione "Vimala Italia ETS" con sede legale in Milano, Via degli Olivetani, 12 (di seguito "**Associazione**").
- 1.2. Filiali, delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero. Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.
- 1.3. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

- 2.1. L'Associazione, che non ha fini di lucro ed è apartitica e apolitica, persegue il suo scopo mediante lo svolgimento, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore, alle seguenti lettere:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- 2.2. L'Associazione ha lo scopo di sviluppare attività e sostenere progetti che possano rispondere ai bisogni primari dei malati, dei poveri e dei disagiati, perseguendo finalità di solidarietà sociale a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, e promuovendo la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e l'integrazione dei popoli nello spirito di imparzialità, neutralità e indipendenza.

L'Associazione intende combattere ogni forma di discriminazione basata sull'origine etnica, sul genere, sulle credenze religiose, sulle disabilità, sulle opinioni politiche, sull'orientamento sessuale.

L'Associazione intende promuovere interventi di sviluppo sociale, economico e formativo in territori dove è più alto il disagio sociale, con particolare riferimento ai territori indiani dove si trovano gli insediamenti dei profughi Tibetani.

2.3. Per raggiungere i propri scopi, l'Associazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni atto o contratto considerato opportuno ed utile per il raggiungimento degli scopi statuari, tra cui, senza esclusione di altri, l'acquisto di beni mobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati;
- partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Enti ed Istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- patrocinare eventi, manifestazioni sui temi di cui all'art. 2.2 dello Statuto;
- istituire premi e destinare somme a iniziative di studio, divulgazione e ricerca;
- svolgere ogni altra attività idonea ed opportuna per il perseguimento delle proprie finalità, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge;
- esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale;
- esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3

3.1. L'Associazione non potrà distribuire avanzi di gestione, anche in modo indiretto, nonché fondi o riserve o patrimonio né durante la vita, né in caso di scioglimento, salvo che siano effettuate, a titolo gratuito, a favore di enti non lucrativi aventi scopo analogo o affine a quello dell'Associazione.

Associati – Ammissione, Esclusione e Recesso

Art. 4

4.1. Possono essere associati persone fisiche o altri enti non lucrativi, che aderiscono allo Statuto (qui di seguito “**Associati**” o al singolare “**Associato**”) e ne hanno condiviso e ne condividono i principi ispiratori.

4.2. A eccezione degli Associati fondatori, l'ammissione all'associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- domanda scritta, contenente i dati identificativi del soggetto o dell'ente, con presentazione da parte di almeno due associati;
- accettazione senza riserve dello Statuto e prova di dividerne i principi ispiratori;
- versamento della quota stabilita dal Consiglio Direttivo.

Non sono ammessi Associati temporanei. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione dell'aspirante Associato a maggioranza dei consiglieri presenti. A parità di voti, prevale quello del Presidente.

4.3. La qualità di Associato non è trasmissibile e la quota non è rivalutabile, né restituibile.

- 4.4. Tutti gli Associati hanno l'obbligo di tenere un comportamento conforme ai principi che animano l'Associazione così come riportati nel presente statuto e che, comunque, non arrechi, anche indirettamente, pregiudizio all'Associazione e alla sua immagine.
- 4.5. Gli Associati hanno uguale diritto di voto.

Art. 5

- 5.1. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza l'esclusione di un Associato, con provvedimento motivato da grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto. L'Assemblea ratifica l'espulsione.
- 5.2. Gli Associati possono, in ogni momento, recedere dall'Associazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile.

Gli organi sociali

Art. 6

- 6.1. Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea degli Associati;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente e il Segretario Generale;
 - l'Organo di controllo.

L'Assemblea dei soci

Art. 7

- 7.1. L'Assemblea si compone di tutti gli Associati, senza esclusione per alcuno.
- 7.2. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, vigila sull'operato del Consiglio Direttivo stesso e lo può revocare con il voto favorevole della maggioranza degli Associati.
- 7.3. Inoltre l'Assemblea provvede a:
- nominare il Consiglio Direttivo, determinando il numero dei componenti, e può nominare il Presidente e il Segretario Generale;
 - deliberare sul Bilancio e destinare come impiegare il risultato di gestione coerentemente agli scopi sociali;
 - decidere sull'opportunità o, nel caso, riconoscere la necessità dell'istituzione dell'Organo di controllo, disponendo contestualmente la determinazione del numero dei suoi membri e la loro nomina, ivi inclusa la scelta del Presidente;
 - approvare l'eventuale regolamento interno;
 - stabilire la quota annua che ogni Associato deve versare;
 - modificare lo statuto o deliberare lo scioglimento con le maggioranze previste dall'articolo 8;
 - presentare al Consiglio Direttivo proposte di iniziative che l'Assemblea ritiene utili per il raggiungimento degli scopi sociali.
- 7.4. L'Assemblea è convocata per deliberare sul bilancio entro il 30 aprile ed ogni qualvolta ce ne fosse bisogno. Può essere convocata su proposta di almeno un decimo degli Associati.
- 7.5. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo con avviso scritto tramite e-mail con ricezione confermata, fax o raccomandata, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata. L'Assemblea totalitaria è valida anche senza le formalità di convocazione.

Art. 8

- 8.1. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati più uno, in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli Associati presenti.
- 8.2. Essa delibera a maggioranza assoluta degli Associati presenti e rappresentati per delega. Per le delibere relative alle modifiche statutarie è necessaria la presenza dei due terzi degli Associati e il voto favorevole della maggioranza; per lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole dei due terzi degli Associati.

Art. 9

- 9.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
- 9.2. L'Assemblea nomina un segretario.
- 9.3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
- 9.4. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
 - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione. (questo lo toglierei perché spesso complica la tenuta delle assemblee)

Consiglio Direttivo

Art. 10

- 10.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette Consiglieri eletti dall'Assemblea che ne determina il numero.
- 10.2. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.
- 10.3. In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere, la sua sostituzione spetta all'Assemblea. Nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio si considera decaduto.

10.4. La carica di Consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per spese od incarichi straordinari.

Art. 11

11.1. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente e il Segretario Generale, se non nominati dall'Assemblea.

Art. 12

12.1. Il Consiglio Direttivo svolge le funzioni assegnate dal presente statuto.

12.2. In particolare il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione ed alla gestione dell'Associazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, tenuto comunque conto dello spirito di cui il presente statuto è informato.

12.3. Il Consiglio Direttivo provvede, con delibera, pertanto a:

- nominare tra i suoi componenti il Presidente, un segretario Generale;
- convocare l'Assemblea;
- aderire ad associazioni o enti, pubblici o privati, nonché costituire imprese, in qualsiasi forma, per lo svolgimento di attività coerenti con le finalità associative;
- assegnare le deleghe a propri membri, o a terzi per compiti specifici;
- predisporre il progetto di bilancio da presentare all'Assemblea dei soci, nonché ad una relazione annuale;
- fissare la quota di ammissione dei nuovi Associati;
- stabilire tutto quanto necessario all'amministrazione dell'Associazione, con facoltà di compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione.

12.4. Inoltre il Consiglio Direttivo può:

- nominare un Direttore;
- istituire filiali, delegazioni e uffici in Italia e all'estero;
- formulare, se del caso, un regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 13

13.1. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione.

13.2. Il Presidente:

- a) presiede sia il Consiglio Direttivo che l'Assemblea dei soci;
- b) controlla l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo nonché l'attività dell'Associazione.

Art. 14

14.1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e può essere convocato in qualsiasi momento.

14.2. Le riunioni sono convocate dal Presidente con avviso scritto tramite e-mail con ricezione confermata, fax o raccomandata, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, almeno due giorni prima della data fissata.

Art. 15

15.1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il consiglio, e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

- 15.2. È possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Organo di Controllo

Art. 16

- 16.1. L'Organo di controllo, se dovuto, è composto da uno a tre membri effettivi, anche estranei all'Associazione. I componenti e il Presidente dell'Organo di controllo devono essere nominati dall'Assemblea degli associati tra professionisti iscritti all'albo professionale dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia e durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
- 16.2. L'Organo di controllo esamina la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, e perciò, i suoi membri partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.
- 16.3. L'Organo di controllo riferisce annualmente all'Assemblea con relazione al bilancio.
- 16.4. In ogni caso, le funzioni e le competenze dell'Organo di controllo sono disciplinate dagli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le norme di legge riguardanti le Associazioni e con il presente statuto.

Patrimonio

Art. 17

- 17.1. Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità associative;
- da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- dalle riserve patrimoniali costituite dagli accantonamenti degli eventuali avanzi di gestione.

Le entrate dell'Associazione possono essere costituite:

- dalle quote associative e da ogni altro contributo degli Associati;
- dai contributi dei terzi nonché da ogni altro bene mobile o immobile acquisiti dall'Associazione anche conseguentemente al compimento di atti giuridici posti in essere in conformità al perseguimento delle finalità associative;
- da contributi ricevuti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione e per attività direttamente connesse a quelle istituzionali;

17.2. L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

Scioglimento - Devoluzioni – Forme generali e transitorie

Art. 18

- 18.1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli Associati che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente fra gli Associati, stabilendone i poteri.
- 18.2. Il patrimonio sociale dovrà essere devoluto a favore di enti non lucrativi aventi scopo analogo o affine a quello dell'Associazione.

Art. 19

- 19.1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia.

